

Artt. 223 e 224, Legge fallimentare
Corte di Cassazione, sentenza 15 giugno
2017, n. 29885

Marco Rescigno

Valenza tecnica dei Principi contabili Oic e falso in bilancio

Caso sotto la lente della Cassazione

I Principi contabili emanati dall'Organismo italiano di contabilità Oic « [...] non sono affatto irrilevanti [...] ma sono, invece, dei criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio, dai quali, pertanto, ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione [...]». È quanto viene affermato nella sentenza della Corte di Cassazione 29885/2017 depositata lo scorso 15 giugno¹.

Nel caso analizzato dal Supremo Collegio, la Corte di Appello aveva ritenuto di condannare l'organo amministrativo di una S.r.l. per **bancarotta impropria da falso in bilancio**, affermando che lo stesso aveva continuato l'attività, con conseguente aggravio del dissesto societario, nonostante la **perdita del patrimonio netto**. Le contestazioni dell'accusa nascevano dalla **mancata svalutazione di un credito divenuto inesigibile** che aveva determinato, alcuni anni prima della dichiarazione di fallimento, la perdita del capitale sociale della S.r.l. e che avrebbe dovuto imporre la ricapitalizzazione della società o la sua liquidazione (o la richiesta di fallimento). Solo le **false appostazioni di bilancio** hanno illegittimamente consentito la continuazione dell'attività sociale, comportando appunto un ag-

Con una recente sentenza (29885/2017) la V Sezione Penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un imprenditore per il reato di **bancarotta impropria** derivante da falso in bilancio, allineandosi con quanto già ribadito dalle Sezioni Unite (sent. 22474/2016) sul «falso valutativo» e sulla valenza tecnica che i Principi contabili emanati dall'Oic rivestono per la redazione del bilancio.

gravio del dissesto.

Il ricorso in Cassazione dell'imputato si concentrava sulla censura della sentenza della Corte d'Appello perché contraria al disposto dell'art. 223, Legge fallimentare relativo ai fatti di bancarotta fraudolenta, invocando il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di bancarotta impropria da falso in bilancio. Il ricorrente sosteneva che la continuazione dell'attività, nonostante l'avvenuta perdita del patrimonio netto e conseguente aggravamento del dissesto, avrebbe determinato al più la responsabilità ai sensi dell'art. 224, L.f. per bancarotta semplice, fattispecie meno grave rispetto a quella prevista ex art. 223, L.f. Inoltre, il ricorrente ha sostenuto che la Corte d'Appello «[...] non aveva adeguatamente argomentato sul falso valutativo che si era fondato sulla sola applicazione dei principi contabili che non avevano rango tale da poter integrare la norma penale [...]»

La Cassazione, respingendo il ricorso, ha rimarcato la valenza menzionata che assumono i Principi

1. Da considerare che l'ultima pronuncia della Cassazione analizzata nel presente articolo giunge a termine di un lungo percorso giurisprudenziale che si è acceso successivamente alla riforma delle norme in materia di comunicazioni sociali introdotta dalla L. 27 maggio 2015, n. 69 che ha modificato gli artt. 2621 e

2622, Codice Civile e ne ha introdotti nuovi in materia quali il 2621 bis relativo ai «Fatti di lieve entità» e il 2621 ter relativo alla «Non punibilità per particolare tenuità». Infatti, dopo la riforma diversi sono stati i pronunciamenti che si sono posti in contrasto in merito alla rilevanza e al concetto di «falso

valutativo» in bilancio e che ha reso necessario una pronuncia della stessa Cassazione a Sezione Unite (31 marzo 2016, n. 22474) in cui è stato stabilito il principio che «sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di

criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni».

ART. 223, LEGGE FALLIMENTARE - FATTI DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA

«Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti previsti nel suddetto articolo. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società commettendo alcuni dei fatti previsti dagli articoli 2621 [...]»

ART. 224, LEGGE FALLIMENTARE - FATTI DI BANCAROTTA SEMPLICE

«Si applicano le pene stabilite nell'art 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: [...] 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge»

Contabili emanati dall'Oic per la redazione del bilancio, e, ritenendo non valide le motivazioni dell'imputato, ha affermato che la condotta dell'organo amministrativo della S.r.l. fallita «[...] trova la sua corretta qualificazione nell'ipotesi contestata ai sensi dell'art. 223, comma secondo n. 1 L.F., poiché tale norma punisce chiunque cagioni, o concorra a cagionare, commettendo i delitti societari indicati, il dissesto della società, così sanzionando la condotta sia di chi il dissesto [...] l'abbia interamente cagionato, sia chi ne abbia causato una parte (l'abbia in altri termini, aggravato) [...]». La Suprema Corte ha, in conclusione, ritenuto pacifico che «[...] non ricorre l'ipotesi [...] prevista dall'art. 224, comma primo n. 2 L.F. che si pone come norma di chiusura del sistema, punendo gli amministratori delle società fallite quando gli stessi abbiano concorso a causare o ad aggravare il dissesto con condotte, inosservanti degli obblighi loro imposti dalla legge, diverse da quelle che concretano le più gravi ipotesi di reato contemplate dall'art. 223 [...]».

Funzione dei Principi contabili per la redazione del bilancio

La recente sentenza della Cassazione è l'occasione per svolgere alcune brevi riflessioni in merito alla valenza che i Principi Contabili assumono per la re-

dazione del bilancio e su che cosa si debba intendere, da un punto di vista tecnico, per bilancio «**non corrispondente al vero**» o «**irregolare**» in quanto non redatto con chiarezza e che non rappresenta, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico.

Da considerare che il concetto di «**bilancio irregolare**» è differente dal concetto di «**bilancio falso**», in quanto quest'ultimo risulterà tale solo a fronte di una violazione della legislazione penale: in quest'ultimo caso oltre all'«**elemento oggettivo**» (bilancio irregolare) è necessario sia presente anche il cd. «**elemento soggettivo**» inteso come alterazione volontaria della realtà finalizzata al consapevole inganno dei terzi².

È pacifico che un bilancio possa considerarsi rispondente al vero, e quindi regolare, quando sia stato predisposto seguendo il complesso delle norme di Legge e i principi che ne disciplinano la redazione.

Nel complesso della normativa nazionale due possono essere i *framework* di riferimento a cui sono tenute a conformarsi le società per la redazione dei bilanci:

- i Principi contabili internazionali Ias/Ifrs, per le società quotate, le banche, le assicurazioni e più in generale le società richiamate dall'art. 2, D.Lgs. 28 febbraio

2. Si segnalano sul tema Quaderno Assirevi del Marzo 2016 «La riforma del falso in bilancio 2015» che sintetizza il concetto sulla base della formula: bilancio falso = bilancio non corretto (quale elemento oggettivo dovuto

alla deviazione dal framework contabile di riferimento) + frode (elemento soggettivo).

3. Cfr. tra le altre anche Sentenza Cassazione 46689/2016 che, con riguardo

all'esposizione di fatti oggetto di valutazione, riconosce che sussiste il reato di false comunicazioni sociali nel momento in cui ci si discosta consapevolmente dai criteri di valutazione normativamente

fissati o criteri tecnici generalmente accettati (quali sono i Principi contabili). Nella sentenza il presupposto oggettivo del reato di falso in bilancio è verificato in relazione ai criteri di valutazione previsti dal

2005, n. 38, nonché le società che hanno esercitato la facoltà di cui al sesto comma dell'art. 4 del Decreto medesimo;

- le disposizioni del Codice civile integrate ed interpretate dai Principi contabili nazionali elaborati dall'Oic, per le società diverse da quelle richiamate in precedenza.

Sulla base di questa differente distinzione tra società che redigono il bilancio secondo le regole indicate nei Principi contabili internazionali Ias/Ifrs e quelle che lo redigono sulla base del Codice civile, si definisce un ruolo differente del duplice assunto, nei due casi, dai principi contabili nazionali emessi dall'Oic rispetto a quelli internazionali emanati dall'*International Accounting Standard Board*: questi ultimi, una volta recepiti dall'ordinamento europeo e da quello interno, **hanno valenza di regole «primarie»**; diversamente i Principi contabili nazionali emanati dall'Oic, in funzione di un'articolata disciplina del bilancio, svolgono un ruolo di rilievo ma comunque possono essere considerati quali **regole «secondarie» rispetto al contenuto del Codice civile**.

Tuttavia la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nell'affermare che i Principi contabili nazionali, benché non espressamente richiamati dal Codice civile, debbano essere presi a riferimento per la redazione del bilancio, svolgendo infatti essi una funzione integrativa e di ausilio al contenuto degli artt. 2423 e segg., c.c. Sotto quest'ultimo profilo, la pronuncia di Cassazione comporta che non si potrà quindi non tenere conto dei documenti emanati dall'Oic i quali, in quanto parte integrante della normativa primaria in materia di formazione del bilancio, rappresentano un elemento di conoscenza e di applicazione imprescindibile affinché il bilancio stesso fornisca un quadro fedele della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di una società^[3].

Meritevole di considerazione è anche il fatto che autorevole dottrina^[4] - nel corso del processo che ha portato alla modifica nel 2015 delle norme sul falso in bilancio - aveva proposto una diversa e più specifica formulazione dell'art. 2621, c.c., chiedendo di introdurre una locuzio-

ne che specificasse che «[...] *gli amministratori, i direttori generali, [...] i quali al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, in violazione delle relative norme di redazione e dei principi contabili nazionali ed internazionali applicabili ai sensi delle disposizioni di legge [...]*». Tuttavia, il Legislatore non ha ritenuto opportuno recepire la proposta nella versione definitiva della norma, lasciando così alla giurisprudenza e alla dottrina le necessarie valutazioni relative alla valenza tecnica di norme «secondarie» che assumono i Principi contabili Oic per le società che redigono i bilanci secondo le norme del Codice civile.

Altre disposizioni di legge riferite ai Principi contabili nazionali Oic

Un riconoscimento, seppur indiretto, alla valenza dei Principi contabili è rinvenibile da alcune norme di legge quali la L. 11 agosto 2014, n. 116 la quale riconosce il ruolo e le funzioni dell'Oic deputato ad emanare «*i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile*»^[5].

Da considerare inoltre che anche la normativa tributaria ha definito una nuova interpretazione della fiscalità da leggersi ad oggi sulla base delle risultanze contabili: il **principio di «derivazione rafforzata»** introdotto con la Legge il 19 febbraio u.s. è infatti una novità finalizzata a coordinare la disciplina fiscale con le disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139 il quale, in applicazione della Direttiva 2013/34/UE (cd. Direttiva Contabile), ha profondamente mutato le regole per la redazione del bilancio, appunto riconoscendo espressamente anche nella normativa fiscale la valenza che assumono i principi contabili. All'art. 83, Tuir [CFF 5183] è stato infatti inserito il principio, ispirato al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, che rafforza ad oggi la dipendenza del reddito fiscale dalle qualificazioni, classificazioni ed imputazioni di bilancio **assunte secondo corretti principi contabili**^[6]. ●

Codice civile e dai Principi contabili Oic 23 e Oic 21.

4. Cfr. documento Assirevi relativo a «La riforma degli artt. 2621 e 2622 Cod. Civ. reato di false comunicazioni sociali attualmente allo studio: note sull'elemento oggettivo del reato - Alcuni commenti di natura tecnico-professionali» del 18 marzo 2015,

disponibili sul sito www.assirevi.it e documento Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili relativo a «Proposte in tema di falso in bilancio» che analogamente proponeva l'inserimento nell'art. 2621 dell'inciso «[...] in violazione delle disposizioni di legge relative alla redazione dei bilanci o dei principi contabili nazionali o

internazionali applicabili in base alla normativa vigente [...]».

5. Anche il D.Lgs. 139/2015 in applicazione alla Direttiva Contabile 2013/34/UE ha rimarcato la funzione dell'Oic quale soggetto deputato all'aggiornamento dei Principi contabili nazionali sulla base delle disposizioni delle novità normative introdotte.

6. Art. 83, Tuir «[...] per i soggetti diversi dalle micro imprese [...] che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del Codice Civile valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio dei rispettivi principi contabili».